



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica relativa al secondo numero dell'anno 2011 della rivista *Diritto e Religioni* pubblica documenti di legislazione universale e nazionale ed una sentenza del *Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello di Napoli*, a dimostrazione del fatto che il diritto canonico conserva intatto il suo interesse e rappresenta, contrariamente a ciò che si può pensare, un ordinamento in continua evoluzione.

Il primo documento è di rilevante interesse. Trattasi del *Motu Proprio* con il quale il Pontefice Regnante riorganizza le competenze del Tribunale Apostolico della Rota Romana, attraverso la modifica di alcune disposizioni della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*. In particolare, alla Rota Romana viene assegnata la competenza “di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della Sacra Ordinazione”. L'aspetto più interessante sul piano normativo è rappresentato proprio dall'accentuazione del carattere giurisdizionale dei procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e di nullità della Sacra Ordinazione. Il che, in riferimento al primo dei due procedimenti, potrebbe costituire una novità anche in relazione al mancato riconoscimento agli effetti civili delle dispense relative, posto che uno degli ostacoli più rilevanti apposti dalla giurisprudenza italiana consisteva proprio nel carattere amministrativo delle procedure di emanazione della dispensa.

Di un certo interesse sono anche i provvedimenti di modifica dei rapporti di lavoro conclusi con il personale laico che esercita le funzioni tecniche presso i tribunali ecclesiastici regionali italiani. Si tratta di atti di un certo rilievo, che risolvono problemi reali e potenziali emersi nella gestione dei Tribunali ecclesiastici soprattutto negli ultimi anni.

La sezione di giurisprudenza contiene una sentenza del Tribunale Campano di Napoli, che riguarda una questione procedurale relativa alla validità del decreto di conferma di una sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio, a conferma del fatto che nonostante il diritto canonico sia informato a criteri di giustizia sostanziale, in quanto diritto non può sottrarsi totalmente alle regole della “forma” giuridica.

Lettera apostolica in forma di motu proprio «Quaerit Semper» del Sommo Pontefice Benedetto XVI

con la quale è modificata la Costituzione apostolica *Pastor bonus* e si trasferiscono alcune competenze dalla **Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti** al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il **Tribunale della Rota Romana**.

La Santa Sede ha sempre cercato di adeguare la propria struttura di governo alle necessità pastorali che in ogni periodo storico emergevano nella vita della Chiesa, modificando perciò l'organizzazione e la competenza dei Dicasteri della Curia Romana.

Il Concilio Vaticano II confermò, d'altronde, detto criterio ribadendo la necessità di adeguare i Dicasteri alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, soprattutto per ciò che riguarda il loro numero, la denominazione, la competenza, i modi di procedere e il reciproco coordinamento (cfr. Decr. *Christus Dominus*, 9).

Seguendo tali principi, il mio Predecessore, il beato Giovanni Paolo II, procedette a un complessivo riordino della Curia Romana mediante la Costituzione apostolica *Pastor bonus*, promulgata il 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988] 841-930), configurando le competenze dei vari Dicasteri tenuto conto del Codice di Diritto Canonico promulgato cinque anni prima e delle norme che già si prospettavano per le Chiese orientali. In seguito, con successivi provvedimenti, sia il mio Predecessore, sia io stesso, siamo intervenuti modificando la struttura e la competenza di alcuni Dicasteri per meglio rispondere alle mutate esigenze.

Nelle presenti circostanze è parso conveniente che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della Sacra Liturgia nella Chiesa, secondo il rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II a partire dalla Costituzione *Sacrosanctum Concilium*.

Pertanto ho ritenuto opportuno trasferire ad un nuovo Ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana la competenza di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione.

Di conseguenza, su proposta dell'Em.mo Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e col parere favorevole dell'Ecc.mo Decano del Tribunale della Rota Romana, sentito il parere del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1.

Sono aboliti gli articoli 67 e 68 della menzionata Costituzione apostolica *Pastor bonus*.

Art. 2.

L'articolo 126 della Costituzione apostolica *Pastor bonus* viene modificato secondo il testo seguente:

«Art. 126 § 1. Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore.

§ 2. Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice.

§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, *congrua congruis referendo*.

Art. 3.

L'Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione è moderato dal Decano della Rota Romana, assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori.

Art. 4.

Il giorno dell'entrata in vigore delle presenti norme, i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione pendenti presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, saranno trasmessi al nuovo Ufficio presso il Tribunale della Rota Romana e da esso saranno definiti.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano «L'Osservatore Romano», entrando in vigore il giorno 1° ottobre 2011.

Dato a Castel Gandolfo, il giorno 30 agosto dell'anno 2011, settimo del Nostro Pontificato.

BENEDETTO XVI

Indicazioni concernenti le Determinazioni circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici, degli uditori laici, e dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Le *Determinazioni* approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 28-30 marzo 2011 intendono assicurare ai fedeli laici, che esercitano l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore o patrono stabile nei Tribunali ecclesiastici regionali, una disciplina del rapporto di lavoro adeguata alla mansione svolta, nella consapevolezza dell'alta rilevanza ecclesiale di tali uffici, che esige una peculiare competenza professionale, una sincera adesione al Magistero, una spiccata appartenenza ecclesiale e una condotta di vita conforme ai dettami della morale cattolica.

La prima *Determinazione*, in particolare, disciplina il rapporto di lavoro dei fedeli laici che esercitano in maniera stabile ed esclusiva l'ufficio di giudice, difensore del vincolo e uditore; la seconda *Determinazione* precisa le condizioni di esercizio dell'ufficio di patrono stabile da parte dei fedeli laici, definendone i criteri e i parametri per il compenso.

Allo scopo di favorirne la fruttuosa e omogenea applicazione, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha elaborato le seguenti indicazioni.

1. Compete ai Moderatori e ai Vicari giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali curare la corretta applicazione delle *Determinazioni*, avvalendosi dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici in particolare per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse economiche messe a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana per il funzionamento dei Tribunali.

2. Spetta all'Ufficio Nazionale predisporre i modelli di contratto di lavoro da utilizzare per le diverse tipologie professionali. L'Ufficio Nazionale presta consulenza ai Tribunali nel periodo di avvio della disciplina aggiornata, al fine di favorire la corretta applicazione delle *Determinazioni* per coloro che già prestano servizio. L'Ufficio deve essere sentito, nei singoli casi, prima dell'inizio del periodo di praticantato.

3. L'Ufficio Nazionale deve essere previamente informato qualora la Regione ecclesiastica, per il servizio presso il Tribunale, intenda assumere personale dipendente, avviare collaborazioni professionali stabili o mutare l'inquadramento o il livello retributivo del personale in servizio.

4. Al fedele laico che, al momento dell'entrata in vigore delle *Determinazioni*, esercita l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore o patrono stabile, deve essere assicurato un corrispettivo tendenzialmente non inferiore a quello attualmente percepito.

5. Qualora il periodo di *praticantato* previsto nella *Determinazione* concernente i giudici, i difensori del vincolo e gli uditori laici sia svolto da personale già dipendente, permane la disciplina del lavoro e la retribuzione spettante per la mansione precedentemente svolta.

Roma, 27 giugno 2011

LA PRESIDENZA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici e degli uditori laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

VISTE le Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, approvate dalla 47a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;

- CONSIDERATA la Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;

- RITENUTA la necessità di aggiornare la Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;

- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei laici operanti presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani in qualità di giudici, uditori e difensori del vincolo;

- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva
la seguente determinazione

Giudici laici

1. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato giudice per un quinquennio, è assunto dalla Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di ufficio di particolare importanza. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato giudice per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

2. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, di cui più della metà destinate all'attività istruttoria, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

3. Ai fini dell'assunzione si richiede:

a. la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio;

b. l'esercizio di due anni completi di praticantato come giudice membro del collegio (anche istruttore) presso il Tribunale; il periodo di praticantato è ridotto a un anno per coloro che esercitano l'ufficio di difensore del vincolo a tempo pieno o di uditore a tempo pieno da almeno due anni;

c. la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:

- *curriculum vitae* del candidato;

- relazione dell'attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;

- parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
- parere favorevole motivato del Moderatore.

4. Possono essere assunti dalla Regione ecclesiastica non più di due giudici laici per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

5. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

6. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di giudice in modo non stabile o non in via esclusiva, un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

7. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 3, lettera b.

Difensori del vincolo laici e uditori laici

8. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato difensore del vincolo per un quinquennio, è assunto dalla Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di progetto. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato difensore del vincolo per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

9. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, comprensive della partecipazione alle sessioni istruttorie e della redazione delle animadversiones, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

10. Ai fini dell'assunzione, si richiede:

- a. la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio;
- b. l'esercizio di due anni completi di praticantato come difensore del vincolo presso il Tribunale;
- c. la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:

- *curriculum vitae* del candidato;
- relazione dell'attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
- parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
- parere favorevole motivato del Moderatore.

11. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un difensore del vincolo laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

12. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

13. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di difensore del vincolo in modo non stabile o non in via esclusiva, un

contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

14. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 10, lettera b.

15. Il fedele laico che possiede i requisiti previsti dalla normativa canonica può essere nominato uditore con la medesima disciplina di cui ai numeri 8-14, in quanto a lui applicabile.

16. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un uditore laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

17. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012

Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

- VISTE le Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi, approvate dalla 47a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;

- CONSIDERATA la Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;

- RITENUTA la necessità di aggiornare la Determinazione circa i patroni stabili, approvata dalla Presidenza nella riunione del 19 gennaio 1998 e la Determinazione concernente la remunerazione dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;

- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici;

- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva

la seguente determinazione

1. La Regione ecclesiastica può stipulare con il fedele laico che esercita l'ufficio di patrono stabile un contratto d'opera professionale.

2. Per la nomina all'ufficio di patrono stabile, il fedele laico, oltre ai requisiti previsti dalla normativa universale, deve aver conseguito il dottorato in diritto canonico. Si richiede, inoltre, la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio, che ne attesti l'inserimento nella comunità ecclesiale e la buona fama. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dalla Conferenza Episcopale Regionale.

3. Il patrono stabile presta l'impegno professionale in piena autonomia, secondo i tempi e le modalità organizzative previsti dal Regolamento del Tribunale ecclesiastico regionale presso cui svolge il servizio (cfr art. 6 § 2 delle Norme), assicurando la presenza presso la sede dell'ufficio, nei giorni pattuiti, per rendere in misura adeguata il servizio di consulenza previa ai fedeli e il patrocinio nelle cause introdotte.

4. L'incarico di patrono stabile presso un Tribunale ecclesiastico regionale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani (cfr art. 6 § 1 delle Norme) e con l'assunzione della difesa dei patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.

5. Il patrono stabile riceve dalla Regione ecclesiastica un compenso costituito da una parte fissa, pari a € 2.000,00 mensili lordi, e da una parte variabile, pari a € 30,00 per colloquio di consulenza e a € 90 per libello introdotto.

6. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, sentenza 9 maggio 2011, coram Leone, ponente

Matrimonio Canonico – Nullità del matrimonio – Decreto confermativo sentenza di I grado – Querela di nullità del decreto – Processo contenzioso orale

Fattispecie

(*Omissis*) 1. P. ed A. si sono conosciuti a febbraio del 1996, quando l'attore contava 20 anni e la convenuta 22.

Sorta reciproca simpatia, dopo una breve frequentazione, si fidanzarono.

L'attore già lavorava come operaio nell'azienda del padre di A., a conduzione familiare, e perciò venne a trovarsi in una situazione imbarazzante, quando si rese conto che non riusciva a legare con la S., tanto è vero che, dopo essersi fidanzati, volle licenziarsi e trovare un altro lavoro.

2. Il loro rapporto era diventato abitudinario e P. che non avvertiva un forte amore maritale per A., aveva pensato di lasciarla già varie volte.

Le due famiglie, tuttavia, si erano conosciute ed erano favorevoli alla relazione sentimentale dei due giovani e, quindi, divennero un naturale ostacolo all'interruzione del fidanzamento.

Fu A. che propose il matrimonio, ma l'attore era dubbioso e perplesso, circa la tenuta e la riuscita del loro rapporto.

3. Prima delle nozze, perciò, l'attore fece conoscere ai suoi familiari, dai quali era particolarmente spinto al matrimonio, che egli sposava la S. con riserve mentali, circa il vincolo perpetuo e la procreazione della prole.

Il matrimonio data 6 settembre 2002 e la convivenza coniugale è durata meno di 2 anni, costellata da litigi, contrasti ed incompatibilità caratteriali.

È seguita la separazione giudiziale, chiesta dalla convenuta.

Svolgimento del processo

4. Le parti in causa hanno ottenuto Sentenza affermativa di I grado, il 25 marzo 2009, dal Tribunale Interdiocesano di Benevento.

Tale Sentenza è stata appellata dal Patrono di parte convenuta, che ha inviato a questo Tribunale i relativi motivi, il 22 maggio 2010.

Il 21 settembre 2010 è stato costituito il Collegio giudicante che ha studiato attentamente gli Atti di causa nonché la *prosecutio appellationis* ed ha confermato con Decreto, in data 30 novembre 2010, la Sentenza affermativa di I grado.

5. Il Patrono di parte convenuta interponeva formale querela di nullità del decreto confermativo, in data 22 gennaio 2011, chiedendo la sostituzione del Collegio, l'ammissione della causa all'ordinario esame e la sospensione dell'esecuzione della sentenza di I grado.

Il Vicario Giudiziale di questo TERC, il 7 febbraio 2011, decretava *ad cautelam* la sospensione delle trascrizioni canoniche e l'invio della querela al Promotore di

Giustizia ed al Difensore del Vincolo, per rituali pareri in merito.

6. Acclusi agli Atti detti pareri, nonché le richieste ed osservazioni dei Patroni delle parti, il Vicario Giudiziale, in data 23 marzo 2011, confermava il Collegio giudicante, che si riuniva il 28 marzo 2011 e decretava di ammettere la trattazione della *quaerela nullitatis*, secondo le norme del Processo Contenzioso Orale, ex can. 1656 § 1 CIC, per il giorno 2 maggio 2011, alle ore 11.00, stabilendo il dubbio nella seguente formula:

“Se consti, ex can. 1622 n. 2 CIC, la nullità del Decreto confermativo della Sentenza affermativa di I grado, emesso il 30 novembre 2010, da questo TER Campano, nella causa di nullità di matrimonio T.– S.” (p. 45).

7. Riunitosi il Collegio, il 2 maggio 2011, non si procedeva alla trattazione della querela, in quanto assenti giustificati il Ponente ed il Congiudice.

Il Preside stabiliva, pertanto, di rinviare la celebrazione del Processo Contenzioso Orale, il giorno 9 maggio 2011, alle ore 11.00.

In questa data, ritualmente riunito il Collegio e le parti interessate, dato ampio spazio al confronto ed all'analisi delle rispettive posizioni, i Rev.mi Giudici si sono radunati, immediatamente dopo la discussione, in camera di consiglio ed hanno deciso la conferma del Decreto collegiale del 30 novembre 2010, cui fa seguito la presente Sentenza.

In iure

8. Il can. 1640 stabilisce che “nel grado di appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, cogli opportuni adattamenti; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione ed alla sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite, fatta a norma dei cann. 1513 § 1 e 1639 § 1”.

All'art. 266 DC, poi si legge che “ogni qualvolta contro una sentenza negativa è stato interposto appello o la sentenza affermativa è stata emessa in secondo o in un ulteriore grado di giudizio la causa, sia nel secondo grado che in quelli successivi, deve essere sempre rimessa all'ordinario esame”.

9. È chiaro che il predetto canone enuclea una normativa “che è in linea con lo spirito che anima il Codice, per quanto concerne la massima speditezza del processo, pur compatibilmente con i principi della scrittura e della solennità caratterizzanti il processo contenzioso ordinario” (F. Della Rocca, *Commento al Codice*, LEV 2001, 944).

Il precitato articolo dell'Istruzione, quindi, mette in evidenza che può essere trasmessa al Tribunale di grado superiore solo una sentenza negativa appellata.

Questo, a sua volta, ha l'onere di riaprire l'istruttoria per l'esame ordinario.

Quando si tratta, invece, di sentenze affermative di I grado, pur se appellate, rimane sempre nel potere discrezionale del Collegio decidere per la ratifica o per l'ulteriore approfondimento dell'istruttoria.

10. Rimane assodato che, a parte le cause sullo stato delle persone, che non passano mai in giudicato (can. 1643), la cosa giudicata si ha quando tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi “de eodem petito et ex eadem causa petendi” (can. 1641 n. 1).

È chiaro pure che la cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata (can. 1642 § 1), se non in caso di palese ingiustizia, per la quale si chiede la *restituito in integrum* (can. 1645 § 1).

Circa la sospensione dell'esecutività della Sentenza che è passata in giudicato,

anche quando una parte chiedesse la *nova causae propositio*, a motivo di gravi e nuove prove ed argomenti, detta sospensione non viene concessa, a meno che non vi sia una statuizione precisa di legge o il Tribunale appellato non la ordini, a tenore del can. 1650 § 3, per evitare qualche danno irreparabile.

Infatti, è ben risaputo che le norme che limitano i diritti soggettivi vanno interpretate in modo restrittivo (can. 18).

11. Va subito detto che, da questo punto di vista, i Rev.mi Giudici hanno notato che sia il Vicario Giudiziale prima, che lo stesso Collegio poi, sono stati abbastanza indulgenti verso tale richiesta contenuta nella querela di nullità *de quo*, anche perché questa si sostanzia e fa riferimento ad un motivo, relativo ad un vizio di nullità sanabile (can. 1622 n. 2).

Non va dimenticato che la Sentenza, non appena è diventata esecutiva, deve essere notificata all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio, e questo deve dare seguito alle dovute annotazioni nei registri dei matrimoni e dei battezzati (can. 1685), a tutela della giustizia verso chi ha ottenuto legittimamente una pronunzia del Tribunale a suo favore ed intende regolarizzare la propria posizione ecclesiale o anche passare a nuove nozze.

12. Per quanto attiene alle motivazioni ossia alle ragioni della decisione, inoltre, già si è detto che il can. 1622, 2° prevede solo un vizio di nullità sanabile, qualora la Sentenza non contenga detti motivi *seu rationes decidendi*.

È risaputo che il nuovo Codice ha soppresso la riserva prevista per la Segnatura Apostolica (can. 1605 § 1 CIC '17), che avrebbe anche potuto emettere decreti e sentenze senza le dovute motivazioni *in iure et in facto*, ma in generale la nuova normativa ha ampliato l'ambito della legge, in quanto non solo ha riportato negli stessi termini i 4 vizi già previsti dalla legislazione precedente, per la nullità sanabile della sentenza, ma ne ha aggiunti altri 2 nuovi (il numero non legittimo dei giudici – n. 1; l'atto giudiziale nullo o non sanato – n. 5) ed ha modificato, in forma estensiva, i vizi relativi al difetto di motivazione ed al difetto di legittima citazione (cf. can. 1894 CIC '17).

13. Quanto al difetto di motivi o ragioni della decisione, che ha interessato in modo particolare il Collegio giudicante, va rilevato che tale difetto ha ricevuto una maggiore chiarezza ed absolutezza sia perché è scomparsa la predetta, precedente riserva di legge e sia perché il Codice ha ampliato l'ambito della norma e ha dato valore a quelle motivazioni che siano adeguate, almeno in modo sufficiente, a giustificare l'esito della decisione giudiziale.

Qualora mancassero i motivi, è chiaro che la Sentenza risulterebbe priva di elementi che restano comunque essenziali, per la sua compiutezza e funzionalità e, pertanto, le norme codiciliari prevedono la ritrattazione o la correzione della stessa Sentenza (cf. can. 1616 § 1 CIC).

14. Il can. 51 vuole che il decreto si metta per iscritto, “esponendone almeno sommariamente i motivi, se si tratta di decisione”.

Anche la Sentenza giudiziaria, a tenore del can. 1611 n. 3, deve “esporre le ragioni o motivi, sia in diritto che in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della Sentenza”.

Non va dimenticato che tutti i pronunciamenti dei Giudici devono essere motivati e non hanno valore se, almeno sommariamente, non riportano le ragioni della decisione oppure se non rimandano a motivazioni contenute in un altro atto (can. 1617).

15. Anche il can. 1612 ritorna sull'argomento, quando al § 3 richiede che la Sentenza contenga, oltre alla fattispecie ed alla formulazione dei dubbi, “la parte

dispositiva ... premesse le ragioni sulle quali si regge”.

Finanche nel processo contenzioso orale, il can. 1668 § 3 prevede che “il testo integrale della sentenza, espressamente motivata, sia notificato alle parti al più presto e ordinariamente non oltre 15 giorni”.

Infine, l'art. 265 § 4 DC dice chiaramente che “il decreto con cui la decisione affermativa è confermata con procedura abbreviata deve, sotto pena di nullità, esprimere almeno in modo sommario i motivi e dare risposta alle Osservazioni del Difensore del vincolo e, se del caso, a quelle delle parti”.

16. A tal proposito, è opportuno richiamare il principio generale che dice “*in dubio, standum est pro valore sententia vel decreti*” (cf. can. 14), dal momento che “nullo” potrebbe essere solo un provvedimento che non contenga (il Pompedda parla di “difetto assoluto”) alcun motivo o nessuna ragione della decisione.

Quando, invece, l'argomentazione del Collegio giudicante ha una sua interna e fattuale coerenza e fondatezza, senza pregiudicare il percorso logico del sillogismo probatorio, non può essere tacciata di difettualità motivazionale, pur in presenza di qualche svista secondaria e non incidente sul ragionamento principale.

Tanto vale anche in ordine al decreto querelato, di cui si fa carico la presente sentenza collegiale, con opportune ed esplicite chiarificazioni.

La prova documentale

17. Il processo canonico prevede ed ammette ogni genere di prova (can. 1527 § 1), “sempre che esse appiano utili per la decisione della causa e siano lecite” (art. 157 § 1 DC).

Il can. 1539 enunzia un principio generale: “*In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum privata*”, ma si specifica, di seguito, che mentre “*documenta publica fidem faciunt de omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur*” (can. 1541), il documento privato ha, contro il suo autore, la stessa forza probante della confessione extragiudiziale, mentre contro gli estranei ha la stessa forza di prova delle dichiarazioni delle parti, che non siano confessioni (can. 1542), cioè a dire che tutto viene rimesso al potere discrezionale del Giudice che, “*perpensis omnibus adiunctis*”, decide quale valore dare a tale documento privato (can. 1537).

18. In senso generale, per documento s'intende un oggetto, diverso e distinto da ciò a cui fa riferimento, che comporta un atto di umana volontà.

Quest'oggetto permette di compiere la valutazione di un fatto avvenuto e, come tale, può essere presentato al giudice, perché si possano chiarire qualità e circostanze del fatto stesso.

In questa accezione ampia del termine, possono essere compresi tutti i documenti (cf. DEVOTO-OLI, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze 1987, 744-745).

Tuttavia bisogna tener presente che il CIC parla piuttosto di documenti scritti e non, ad esempio, di un filmato, di un dipinto o altro.

In realtà, tutti i documenti sono espressione dell'atto d'umana volontà, ma non tutti allo stesso modo. Può sembrare molto più evidente e diretto ciò che viene mostrato da un film, da una foto e non quanto asserito da uno scritto, perché questo può essere anche frainteso o male interpretato e quindi solo indirettamente riesce a esprimere l'atto umano.

19. Il CIC prevede anche le falsificazioni di questo (can. 1543), ma è certo che quanto più evidente è, nel documento scritto, l'espressione della personalità del suo autore, tanto più è facile scoprire anche la sua falsificazione, qualora ci fosse; cosa

che sarebbe molto più difficile, se l'atto umano fosse sostituito ed espresso, in gran parte, dal mezzo tecnico (cf. DELLA ROCCA F., *Istituzioni di diritto processuale canonico*, 248-250).

Il nuovo Codice, quindi, ha promosso la prova documentale, poiché “modificando anche qui l'ordine del CIC 1917, si occupa dei documenti, non più strumenti, prima di regolare la prova testimoniale.

Nel farlo, vuole senz'altro mettere in rilievo la maggiore garanzia d'imparzialità e consistenza che hanno le prove scritte, non modificabili a volontà, né sorte in occasione del processo.

Per di più, assistono i documenti pubblici, specialmente quelli che impegnano la credibilità di ufficiali cui la società ha confidato questa, e che per questo possiedono una peculiare forza probatoria” (SERRANO RUIZ. J. M., *Le prove*, in *Commento al Codice*, 887).

20. A completezza di tutto quanto predetto, si sa bene in dottrina che la coscienza del Giudice ha sempre il primato nelle decisioni di merito e “tutte le garanzie poste a sua tutela ne sono conferma. Appare immediatamente evidente, così, che la formazione del Giudice non è correlabile o verificabile semplicemente ad un elemento: essa attinge la (sua) persona...

Anzitutto intendo sgombrare il campo dall'idea che il Giudice sia chiamato a giudicare “*ex sua conscientia*” esclusivamente nel campo della valutazione dei fatti sottopostigli tramite l'istruttoria legittimamente condotta.

Se, per la verità, la decisione giudiziale, come appare dalla stessa strutturazione del testo della Sentenza, si compone di una parte *in iure* e di una parte *in facto*, logicamente correlate, e solo dopo aver raggiunto la certezza morale su entrambi è emesso il giudizio, la coscienza del Giudice, seppur in modi diversi, si esplica e si esercita tanto nella valutazione dei fatti addotti quanto nell'interpretazione della norma canonica da applicare” (Pompedda M. F., *Il Giudice Ecclesiastico*, Prolus. Studium R.R., 6 novembre 2002).

21. Infine, l'oggi beato Giovanni Paolo II, nell'Allocuzione alla Rota, del 23 gennaio 1992, notava che l'interpretazione giudiziale “non ha valore di legge ed obbliga esclusivamente le persone o concerne le cose per cui la Sentenza è stata pronunciata; ma non per questo l'opera del Giudice è meno rilevante o meno essenziale.

Se l'attività di giudicare consiste nel far calare la legge nella realtà e quindi nell'attuare concretamente la volontà della norma astratta, ... non si può negare la delicatezza della funzione intermediatrice che il Giudice è chiamato a svolgere...

L'astratta maestà della legge ... resterebbe un valore avulso dalla realtà concreta in cui esiste ed agisce l'uomo, ... se la norma stessa non venisse rapportata all'uomo, per il quale è stata stabilita” (n. 4).

In facto

22. Il Collegio appellato, anche se già aveva ravvisato negli Atti di I grado dati e circostanze costituenti pienezza di prova, nel senso dell'accusa attorea, dopo aver esaminato l'espletata istruttoria, ampliata anche a due successivi supplementi, con allegati documenti e foto, ha individuato più chiari elementi di prova, per una parola definitiva su questa vicenda, anche in seguito all'interposizione della querela di nullità ex can. 1622, 2° CIC.

Da premettere che lo stesso Collegio, tornato all'analisi della vicenda e allo studio del nuovo fascicolo processuale, con i nuovi pareri acclusi, ha ravvisato nel decreto di conferma, del 30 novembre 2010, completezza ed omogeneità nelle sue varie

parti, adeguate risposte alle osservazioni ed obiezioni contenute nell'Atto di appello, presentato a questo TERC, nonché esposizione chiara e dettagliata, in ordine ai vari elementi di prova offerti dalla sentenza beneventana.

23. È stato dato rilievo, nel decreto *de quo*, alle confessioni e dichiarazioni delle parti, come pure a quanto riferito dai testi, con opportune citazioni e riferimenti.

La Terna ha poi riesaminato in dettaglio il referto ginecologico del 24 marzo 2004, con i riferimenti alle varie date della separazione definitiva *de facto* delle parti, prendendo atto del relativo libero convincimento dell'estensore, che non ha però inficiato il ragionamento deduttivo ed il generale impianto probatorio di conferma del pronunciato di I grado.

I Rev.mi Giudici sono stati, perciò, dell'avviso che la riserva del vincolo perpetuo era certamente presente nella volontà dell'attore, come pure l'esclusione della prole, prima ed al momento delle nozze non volute, ma imposte dalle circostanze e da motivazioni personali e familiari.

24. La causa *de quo* è stata già abbondantemente istruita nel Tribunale inferiore beneventano di I grado.

Già all'epoca furono ascoltate 2 volte le parti e la convenuta, sig.ra S. A., ebbe a presentare più testi che non lo stesso attore.

Questi, infatti, ne addusse 5, mentre la convenuta 7, e cioè prima 5 ed in seguito altri 2, nel primo supplemento istruttorio.

Al Collegio appellato non è parso né giusto e neppure opportuno e necessario riaprire l'istruttoria, pur in presenza di un atto di Appello della stessa convenuta, in quanto già allora furono portate prove piene e di vario genere, che ulteriormente vagliate dal Collegio appellato, sono state di supporto alla decisione dei Giudici di II grado.

25. Il Decreto del 30 novembre 2010 ha osservato che la Sentenza di I grado "poteva essere più esplicitiva" (p. 7) e, perciò, esso si è disteso in modo adeguato ed analitico su tutti gli elementi presenti nella precedente istruttoria, finalizzati alla prova piena dei capi accusati, già accolti dal Collegio beneventano, per dare la dovuta risposta, ai motivi presenti nell'Atto di appello della parte convenuta, sia circa il mancato richiamo della Sentenza ai testi presentati dalla S. e sia alla poca attenzione ai documenti esibiti dalla stessa, in particolare al referto medico della dott.ssa M. M. (cf. p. 13 e p. 24 – I suppl.), tenuto presente che il can. 51 esige che nel decreto si metta per iscritto, "esponendone almeno sommariamente i motivi, se si tratta di decisione".

26. In realtà i Rev.mi Giudici hanno preso atto che questo documento nulla dice circa la volontà attorea antiprocreativa e, inoltre, esso si potrebbe meglio capire, nel suo contenuto, alla luce di quanto ebbe a riferire la teste R. M. N., nel I suppl., quando attestò che "la convenuta, sia prima che dopo le nozze, di tanto in tanto si portava dalla ginecologa per un controllo di routine... per verificare se poteva avere figli" (20 – 21/11).

Ora, ciò potrebbe avere attinenza con una generale volontà della convenuta di avere figli nel matrimonio, ma nulla si può inferire da ciò, in ordine alla volontà del partner, che esplicitamente ha detto e dimostrato di non volere figli; infatti, figli non sono nati nel matrimonio ed i testi di parte convenuta non hanno saputo spiegare questo fatto, dimostrando di essere, nel processo, semplici testi *adfirmantes sed non probantes*, non avendo ricevuto conoscenza della riserva antivincolistica attorea, come pure di quella antiprocreativa (cf. 22/2 – 13; p. 3).

27. La convenuta ha poi detto che, all'epoca della sua visita ginecologica, del 24 marzo 2004, l'attore già da vari mesi vedeva e frequentava Z. C., amica comune,

che le parti ospitarono a casa loro, per 4-5 volte, dalla fine di agosto del 2003, fino a gennaio 2004.

La convenuta ha riferito che questa “oggi è la compagna di mio marito e la madre di un suo figlio.

Nel maggio del 2004, mio marito che probabilmente aveva già intrecciato la relazione clandestina, improvvisamente mi abbandonò, ecco perché mi rivolsi ad un legale per la separazione. Purtroppo, ritengo che questa sia l'unica causa determinante il fallimento del matrimonio” (I suppl. 12/18).

28. Questa è la versione della fine del matrimonio offerta dalla convenuta nel suo riascolto, mentre l'attore, che è stato anch'egli riascoltato, ha tenuto a precisare che fu lui “ad interrompere il matrimonio con A. ed anche in quella circostanza la convenuta mi prendeva in giro, dicendomi che non avevo il coraggio di lasciarla; fu lei poi ad iniziare le pratiche di separazione legale” (8/18) e, per quanto riguarda la visita ginecologica, l'attore ha precisato che egli non voleva proprio figli dalla convenuta e che tanto meno conosce la dott.ssa M., di cui neppure ha mai sentito parlare, “per cui nulla so dire circa le visite ginecologiche fatte da A.. È chiaro che, se usavo il contraccettivo, non volevo figli” (7/16).

D'altra parte, se l'attore ha avuto un figlio dalla sua convivente, C. Z., vuol dire che era proprio con la convenuta che il T. non voleva figli e non con altre donne.

29. I testi di parte convenuta affermano un rapporto sereno e solare tra le parti ma, in realtà, non fanno nulla delle riserve attoree:

S. A., fratello maggiore della convenuta, ha detto: “Non so se P. avesse desiderio di mettere al mondo figli, perché mai avemmo occasione di affrontare tale tema... tanto meno so se P. fosse predisposto a chiedere il divorzio, qualora il suo matrimonio fosse naufragato. Non ho mai assistito a suoi discorsi contro la perpetuità del matrimonio” (60/11 – 13)

La sorella maggiore di A., S. A., ha ugualmente detto: “quando si era insieme... P. lasciava intendere che era suo desiderio avere una famiglia allietata da figli; per essere più chiari, P. dal suo matrimonio desiderava avere dei bambini... sia da altri che per bocca dello stesso P., non ho mai sentito dire che egli intendeva contrarre un matrimonio dissolubile” (63/11 – 12).

30. Il cognato della parte convenuta, sig. G. N., ha detto: “P. e A. in più di un'occasione mi avevano fatto capire che desideravano avere una famiglia allietata da figli, in special modo l'attore.

Che io sappia, P., prima del matrimonio... non ha mai fatto espressa menzione del fatto che, se fra loro le cose non fossero andate bene, egli avrebbe fatto ricorso al divorzio” (66/11 – 12).

V. M., mamma di A., ha depresso: “nell'imminenza del matrimonio, ogni qual volta il discorso cadeva sui figli, sia P. che A. non ponevano alcuna riserva al riguardo, anzi manifestavano grande desiderio di avere bambini...P., in mia presenza, non ha mai fatto discorsi che tendessero ad escludere l'indissolubilità del matrimonio” (50/11 – 13).

31. S. C., padre di A., ha riferito che “P. ed A. sia durante il fidanzamento che nell'imminenza delle nozze, a casa, quando il discorso cadeva sui figli e sulla possibilità di averne, non manifestavano alcuna riserva al riguardo, anzi non vedevano l'ora di sposarsi per avere bambini.

P., prima del matrimonio non ha mai manifestato l'intenzione di ricorrere al divorzio... l'attore in mia presenza non ha mai fatto discorsi contrari alla perpetuità del vincolo matrimoniale” (53/11 – 12).

A.M., amica di A., ha deposto: “da quando ho conosciuto P. .. egli in più di un occasione, prima delle nozze...ha sempre detto di voler stare insieme ad A.con la gioia dei figli” (I suppl. 17/10).

La stessa, tuttavia, ha aggiunto che A. “dopo circa un anno di matrimonio, mi confidò che non riuscivano ad avere figli, ma non mi disse di essere stata da uno specialista” (*ivi*, 18/11).

32. Il teste R. M. N., amica delle parti, ha detto che prima delle nozze P. “ha sempre dato un alto significato al sacramento del matrimonio... a proposito dei figli, egli prima delle nozze, più volte, ha manifestato l’intenzione di averne” (*ivi*, 20/10).

La stessa teste ha però detto che, dopo le nozze, A. “continuò a fare normali controlli per verificare se poteva avere figli e da quello che mi confidava risultava che non aveva problemi circa il concepimento” (*ivi*, 21/11).

Detti testi, nella maggioranza, sembrano essere testi affermativi in quello che hanno deposto, ma ciò urta chiaramente con quello che ha affermato l’attore (e i di lui testi) quando ha detto, sin dal libello, che egli si confidò con A. e con i suoi parenti (p. 3) e, in particolare, con sua sorella A., mentre ha aggiunto pure chiaramente che ai parenti della S. disse solo, 2 settimane prima delle nozze, che egli non voleva assolutamente sposarsi (p. 2).

33. Quello che hanno riferito i testi di parte convenuta è ciò che essi hanno sentito, capito e percepito, ma non possono dire ciò che non è stato portato alla loro conoscenza. Infatti, l’attore ha riferito le sue riserve solo ad A. (che le nega) ed ai suoi familiari ed amici (che le confermano e sostengono) (cf. p. 3; 25/2 – 13; II suppl., 7/11; 57/12).

La posizione processuale della convenuta e dei suoi testi risulta, per di più, minata da detti e circostanze che contraddicono le loro asserzioni giudiziali.

La teste S. A., sorella maggiore della convenuta, ad esempio, ha riferito che “non sono nati figli, forse perché in P. vi era l’intenzione di iniziare un nuovo rapporto con C.” (64/17), smentendo in tal modo quello che vorrebbe dimostrare la convenuta quando, con il referto ginecologico (del 24 marzo 2004), insiste nel dire che tale visita era finalizzata alla gravidanza e, indirettamente, vorrebbe anche dimostrare che P. voleva la prole.

34. Il teste G. N., cognato di A., dice il contrario di quanto riferito dalla convenuta, quando nota che “le intimità tra P. ed A., almeno per i primi tempi, avvenivano in modo regolare e senza cautele” (67/adr. 4).

Nel riascolto, invece, la convenuta ha detto che entrambi desideravano avere figli, ma “dopo le nozze decidemmo di goderci per i primi 5-6 mesi la nostra intimità e poi averne; in detto periodo, P. usava il “coito interrotto”. Decorso il summenzionato periodo, io e l’attore abbiamo avuto rapporti completi e poiché per un anno circa non rimanevo incinta, mi sono recata dalla dott.ssa M. M., per comprendere il perché non riuscivo a procreare” (I suppl. 11 – 14).

Poi ha proseguito nel dire che i litigi più seri tra di loro “iniziarono all’incirca dopo un anno, quando incominciai ad insospettirmi per la presenza e frequentazione, presso la nostra casa coniugale, di una tale signorina M.” (40/12 – 14).

35. Dinanzi a questa affermazione appare insostenibile la di lei tesi che, nei mesi successivi, P. volesse avere figli, quando il loro rapporto si andava completamente sfaldando e neppure dormivano più insieme (cf. 45/18).

Nel ricorso per separazione personale dei coniugi, poi, la S. ha detto che l’attore ha manifestato completo disinteresse per il buon andamento del rapporto coniugale, trascurando “tutti i doveri che derivano dal matrimonio, sia morali che materiali e,

da quando ha abbandonato il tetto coniugale, si comporta come se il vincolo matrimoniale non fosse mai esistito” (p. 11).

Non è vero quindi che “il rapporto è stato armonioso fino al giorno 19.05.2004, data in cui il coniuge, all’insaputa dell’esponente è andato via di casa, senza giusti motivi e senza dare spiegazione alcuna” (p. 10), poiché la stessa convenuta ha detto che circa un anno dopo le nozze (cioè da settembre 2003), i litigi sono diventati più seri tra di loro e perciò neppure è vero ciò che lei ha scritto al Tribunale di Benevento, quando ha dichiarato che “di tale sua riserva mentale non ne sono mai stata a conoscenza, né potevo mai esserlo, visto il suo costante comportamento amorevole nei miei confronti, sia prima che dopo il matrimonio” (p. 20).

36. Il Collegio ha preso atto che l’espressione usata dall’attore: “questa specie di convivenza durò all’incirca un anno e mezzo” (25/17 – 18) è molto generica ed approssimativa e, pertanto, la deduzione fatta dall’estensore del decreto di conferma, in ordine alla fine della convivenza, rapportata con la data della visita ginecologica della S., presso la dott.ssa M., avvenuta il 24 marzo 2004, è certamente impropria, anche perché l’attore già nel libello aveva chiaramente scritto che la separazione di fatto avvenne il 19 maggio 2004 (p. 4).

Ciò, tuttavia, non incide minimamente sul merito della causa e sull’insieme delle circostanze che si sono determinate all’epoca della fine della convivenza coniugale delle parti, per cui tenuto presente il modo come è finito questo matrimonio ed i successivi strascichi giudiziari, in foro civile e canonico, i Rev.mi Giudici hanno ritenuto, del tutto presumibile (anche se di presunzione *iuris tantum*) che la convenuta abbia agito in questa causa, come ha detto l’attore, con “spirito vendicativo” (26/19).

37. E neppure i documenti presentati dalla S. (scioglimento dell’impresa – libro matricola e foto varie) possono ritenersi concludenti ai fini probatori.

Circa le foto, ha risposto l’attore nel suo riascolto (cf. II suppl., 8/19).

Per quanto riguarda il libro matricola, risulta che l’attore è stato impiegato presso la ditta del S.– padre, solo per 2 brevi periodi, tra il 1996 ed il 1997, e ciò non è contestato dalle parti, anche se ciascuna delle due ne deduce argomenti a proprio favore e, tuttavia, nessuno di questi può essere determinante sulla prova giudiziale.

Per quanto riguarda il documento di visura camerale, in ordine all’impresa del di lei padre, risulta semplicemente che la stessa è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 1° febbraio 2005, a motivo dello scioglimento della Società, formata da membri della stessa famiglia S.

38. Circa il fatto che poi l’attore non abbia parlato della sua relazione con C. Z., bisogna notare che domande specifiche al riguardo non sono state poste, ma l’attore, già nella sua deposizione dell’8 maggio 2006, disse che frequentava un’altra ragazza (cf. 26/17 – 18) e così hanno detto pure i testi attori.

Neppure nel riascolto è stata posta all’attore specifica domanda in merito (cf. II suppl., 8/18).

Certamente, se l’attore si è messo con C. Z., dopo circa un anno di matrimonio (cf. 40/12 – 14), è chiaro indice che con A. P. non voleva stare e questa stessa, contraddicendo la sua generale posizione assunta in questo processo, ha scritto che l’attore “ha trascurato tutti i doveri che derivano dal matrimonio..., come se il vincolo matrimoniale non fosse mai esistito” (p. 11).

Indirettamente, la S. ha ammesso che il T. non si è voluto legare a lei e, quindi, è venuto a cadere anche l’impianto difensivo da lei strenuamente sostenuto, sia al Tribunale di Benevento che a questo TERC.

39. Infine, va detta una parola chiara, anche sulla *vexata quaestio* del referto

ginecologico del 24 marzo 2004, di cui l'attore ha detto di non sapere nulla (cf. II suppl., 7/16).

Il Collegio ha ribadito che il documento ha una sua efficacia in giudizio, in quanto si tratta di un documento originale (o esibito in copia autentica), depositato presso la cancelleria del Tribunale, così da poter essere esaminato da chi di dovere (can. 1544), ma non va dimenticato che, nelle cause di nullità matrimoniali, i documenti privati hanno "quel peso probatorio che deve essere giudicato dalle circostanze e soprattutto dal tempo in cui sono stati redatti" (art. 186 § 2 DC).

Tale documento privato, esibito dalla S., è stato redatto da un professionista, nell'esercizio della funzione medica, ma anche se in sé stesso, per quello che afferma, non è sospetto, certamente l'epoca della richiesta, della redazione e dell'esibizione in giudizio (12 febbraio 2008) rimane sospetta, dal momento che il processo, dal 9 luglio 2007, era già in fase di *conclusio in causa*.

40. Da ultimo, il Collegio ha notato, in ordine a qualche rilievo contenuto nel decreto di conferma querelato, circa il *modus procedendi atque argumentandi* dell'istruttoria e sentenza di I grado che lo stesso Patrono di parte convenuta, nelle sue richieste istruttorie ha rilevato che in I grado anche alla parte convenuta (e non solo all'attore) non furono poste domande su specifici argomenti inerenti la fattispecie *de quo* (cf. I suppl., p. 8).

Perciò, si dovette procedere a ben 2 supplementi di istruttoria, per dare a tutti la possibilità di offrire, in modo chiaro e completo la propria esposizione dei fatti e delle circostanze.

41. Le spese processuali sono a carico delle parti in causa, secondo la normativa della CEI ed il particolare Regolamento di questo Tribunale Regionale (can. 1611, 4° CIC).

Le spese di patrocinio sono ugualmente a carico delle parti e sono liquidate, conformemente alle tariffe CEI, secondo le lettere di impegno formalizzate dinanzi all'ufficio.

Conclusione

Tutto attentamente vagliato e considerato, in diritto e in fatto, NOI sottoscritti Giudici, sedendo *pro Tribunali*, dopo aver invocato il nome del Signore Gesù e della sua SS.ma Madre ed avendo solo Dio davanti ai nostri occhi,

DICHIARIAMO
PRONUNZIAMO

E

DEFINITIVAMENTE SENTENZIAMO

che al dubbio concordato, nel Decreto collegiale del 28 marzo 2001:

"Se consti, ex can. 1622 n. 2 CIC, la nullità del decreto confermativo della Sentenza affermativa di I grado, emesso il 30 novembre 2010, da questo TER Campano, nella causa di nullità di matrimonio T. – S.";

si deve rispondere, come in effetti rispondiamo:

NON CONSTARE

de decreti confirmativi nullitate ex can. 1622 n. 2 CIC.

Primi gradus ideo sententia fit immediate esecutiva. (Omissis)